



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1030

Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

15/09/2019 - 05:10

Indice

1. DDL S. 1030 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1030	4
1.3. Trattazione in Commissione	16
1.3.1. Sedute	17
1.3.2. Resoconti sommari	18
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	19
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 96 (ant.) del 13/06/2019	20
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/07/2019	27

1. DDL S. 1030 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1030
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

Iter

23 luglio 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1030

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Rosellina Sbrana](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **29 gennaio 2019**; annunciato nella seduta n. 86 del 30 gennaio 2019.

Classificazione TESEO

TUTELA DELLA FAUNA , PROTEZIONE DEGLI ANIMALI , REATI , CODICE E CODIFICAZIONI

Articoli

PENE DETENTIVE (Artt.1, 4), PENE PECUNIARIE (Artt.1, 4), MALTRATTAMENTI E SEVIZIE (Artt.1, 11), PENE ACCESSORIE (Art.1), CONFISCA (Art.1), INTERDIZIONE DA UFFICI PROFESSIONI ARTI (Art.1), VELENI (Art.1), SELVAGGINA (Art.1), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.1), CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED ESIMENTI (Art.1), ASSOCIAZIONI (Art.2), CAUZIONI E DEPOSITI CAUZIONALI (Art.2), SEQUESTRO GIUDIZIARIO (Art.2), ATTI PROCESSUALI PENALI (Art.2), GUARDIE GIURATE (Art.2), PELLAMI E PELLICCE (Art.3), ANIMALI DOMESTICI (Art.5), PESCA (Art.6), BASI DI DATI (Art.7), FORZE DI POLIZIA (Art.7), COMMERCIO CON L' ESTERO (Artt.8-10), DIVIETI (Artt.9-11), APPARECCHI ELETTRICI (Art.11), IMPORTAZIONI (Artt.9-11), ARMA DEI CARABINIERI (Art.10), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.10), ABROGAZIONE DI NORME (Art.12)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Alessandra Riccardi](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 13 giugno 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 5 marzo 2019.

Annuncio nella seduta n. 96 del 5 marzo 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1030

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1030

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **SBRANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2019

Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

Onorevoli colleghi. - Il presente disegno di legge persegue l'obiettivo di una maggiore severità delle pene e delle sanzioni amministrative per i reati e gli illeciti in danno di animali. A tal fine il presente disegno di legge opera una serie di puntuali modifiche delle disposizioni sanzionatorie, volte al loro inasprimento, e rende maggiormente severe anche le pene accessorie, di natura generalmente interdittiva.

Sono oggetto di modifica da parte del presente disegno di legge:

- il titolo IX-bis (*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*) e gli articoli 625 e 727 del codice penale;
- la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante « Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica »;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio »;
- il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recante « Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 »;
- la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante « Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate »;
- la legge 4 novembre, n. 2010, n. 201, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;
- il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante « Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 »;
- la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante « Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale ».

Il disegno di legge integra il catalogo degli illeciti penali, tanto con la previsione di nuovi reati, quanto con l'ampliamento delle fattispecie vigenti; si segnala l'inserimento nel codice penale del delitto di esche avvelenate e la previsione di una contravvenzione per la violazione del divieto di diffusione di specie esotiche.

Il disegno di legge si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 interviene sul codice penale per inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliare l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; introdurre nuove pene accessorie.

L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale perseguendo le seguenti finalità: prevedere per i delitti contro gli animali l'arresto facoltativo in flagranza di reato; disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali.

L'articolo 3 interviene sulla citata legge n. 189 del 2004, per modificarne l'articolo 2 e l'articolo 6 relativo, tra l'altro, al divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce.

L'articolo 4 modifica l'articolo 27 e gli articoli da 30 a 32 della legge n. 157 del 1992. Con la modifica dell'articolo 27, si inseriscono tra gli addetti alla vigilanza le guardie giurate particolari appartenenti alle associazioni protezioniste e zoofile riconosciute. In particolare, il disegno di legge aumenta le sanzioni penali e amministrative attualmente previste.

L'articolo 5 interviene sulla legge n. 201 del 2010, di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, con le seguenti finalità: inasprire la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia e le conseguenti pene accessorie (articolo 4); inasprire la sanzione amministrativa per l'illecita introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia (articolo 5) e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie (articolo 6).

L'articolo 6 interviene sulle disposizioni che regolamentano e sanzionano la pesca, anche in questo settore con la finalità di inasprire il quadro sanzionatorio.

L'articolo 7 prevede l'istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di una specifica sezione, relativa ai reati sugli animali. Nella banca dati dovranno essere inserite le seguenti categorie di reati: abbandono; uccisione; maltrattamenti; trasporto illecito; combattimenti.

L'articolo 8 modifica la legge n. 150 del 1992, che ha dato piena attuazione in Italia alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie protette (cosiddetto CITES).

L'articolo 9 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 275 del 2001 che, nell'ambito del riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, ha dettato nuove disposizioni penali in materia di importazione. Analogamente all'intervento operato dall'articolo 8, e nello spirito complessivo della riforma, il disegno di legge inasprisce le pene per le contravvenzioni.

L'articolo 10 si prefigge l'obiettivo di tutelare la biodiversità nel nostro Paese, vietando l'immissione in natura di specie animali e vegetali esotiche (o alloctone), non disciplinate dalla Convenzione di Washington del 1973. La violazione di tale divieto è sanzionata penalmente.

L'articolo 11 introduce nel nostro ordinamento il divieto di importazione, cessione o utilizzo di alcune tipologie di collari e, salvo che il fatto costituisca reato, connette alla violazione del divieto una sanzione amministrativa.

L'articolo 12 abroga l'articolo 842 del codice civile, in forza del quale il proprietario di un fondo non chiuso non può impedire a terzi di entrare nel fondo stesso per cacciare, purché: la caccia sia esercitata da soggetto munito di licenza; la caccia sia esercitata nei modi stabiliti dalla legge; nel fondo non siano presenti coltivazioni che potrebbero danneggiarsi. La stessa disposizione del codice civile afferma invece che per esercitare la pesca occorre il consenso del proprietario del fondo. A seguito dell'abrogazione, dunque, il proprietario del fondo potrà sempre impedire l'accesso a terzi.

Il disegno di legge abroga inoltre espressamente il decreto del Ministero dell'interno 23 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2007, che individua le modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

L'abrogazione è finalizzata a favorire il contrasto di tali reati da parte di ciascun corpo di polizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « il sentimento per » sono soppresse;

b) all'articolo 544-*bis*, le parole: « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro »;

c) all'articolo 544-*ter*, primo comma:

1) dopo le parole: « a sevizie » sono inserite le seguenti: « anche di carattere sessuale »;

2) dopo la parola: « etologiche » sono inserite le seguenti: « o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze »;

3) le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro »;

d) all'articolo 544-*quater*:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio per gli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro »;

2) al secondo comma, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

e) all'articolo 544-*quinqüies*:

1) al primo comma:

1.1) dopo la parola: « organizza » sono inserite le seguenti: « , realizza, finanzia »;

1.2) le parole: « che possono metterne in pericolo l'integrità fisica » sono soppresse;

1.3) le parole: « da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a cinque anni e con la multa da 100.000 a 250.000 euro »;

2) al secondo comma:

1.1) all'alinea, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

1.2) al numero 1), dopo le parole: « con minorenni » sono inserite le seguenti: « o con disabili »;

3) al terzo comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro »;

4) al quarto comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro »;

f) l'articolo 544-*sexies* è sostituito dal seguente:

« Art. 544-*sexies*. - (*Confisca e pene accessorie*) - Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies* e 544-*septies*, consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna, per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies* e 544-*septies*, consumati o tentati, sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 544-*septies* e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata »;

g) dopo l'articolo 544-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

« Art. 544-*septies*. - (*Uccisione o distruzione di specie protette*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 6.000 a 60.000 euro.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

Art. 544-*octies*. - (*Esche avvelenate*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o degli animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Nel caso le stesse esche o bocconi abbandonati vengano ingeriti da un animale e ne provochino la morte si applica la pena di cui all'articolo 544-*bis* o 544-*septies*.

La stessa pena del primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque, senza autorizzazione, abbandona un qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte dell'essere umano o dell'animale che lo ingerisce.

Art. 544-*novies*. - (*Circostanze aggravanti speciali*) - Oltre alle circostanze aggravanti comuni, aggravano i reati di cui al presente titolo:

- a) avere agito alla presenza di minori;
- b) avere agito a scopo di lucro;
- c) avere agito con strumenti o modalità particolarmente efferati o con crudeltà.

Art. 544-*decies*. - (*Circostanza attenuante*) - Le pene stabilite agli articoli 544-*bis*, 544-*ter* e 544-*septies* sono ridotte di un terzo se il reato è commesso per colpa ».

2. Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
« 8-*quater*) se il fatto è commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività ».

3. Al capo II del titolo I del libro terzo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 727:

1) al primo comma, le parole: « con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.500 a 25.000 euro »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto previsto dagli articoli 582, 583, 589 e 590, la pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose »;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per il reato di cui al presente articolo è sempre ordinata la confisca dell'animale. È altresì disposta la sospensione da sei mesi a due anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su

richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti o il decreto penale di condanna per il reato di cui al primo comma sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a sei mesi. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a un anno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per il reato di cui al primo comma e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-*ter* e 321, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata »;

b) l'articolo 727-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 733-*bis*, le parole: « con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro ».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *m-sexies*): reati di cui al libro secondo, titolo IX-*bis*, del codice penale ».
2. Dopo l'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:
« Art. 254-*ter*. - (*Sequestro di animali vivi*) - 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 727 del codice penale e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro di animali vivi può, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, previo versamento, da parte di queste ultime, di una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato.
2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito, tenendo conto della tipologia dell'animale, dall'autorità giudiziaria e il versamento della stessa è presupposto di efficacia del decreto di affidamento definitivo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso a nome dell'affidatario individuato.
4. Il versamento della cauzione deve essere effettuato mediante bonifico bancario presso il Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza di condanna è acquisita all'erario.
5. La documentazione relativa al versamento della cauzione deve essere conservata, in originale, nel fascicolo del procedimento.
6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati ».
3. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-*quater*. Qualora il giudice disponga il sequestro preventivo di animali vivi, il pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice che ha emesso il decreto di sequestro preventivo, può procedere ai sensi dell'articolo 254-*ter* ».

4. Al comma 5 dell'articolo 460 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 544-*sexies* del codice penale e dall'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, della legge 4 novembre 2010, n. 201, ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca)

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « *Felis silvestris* » sono inserite le seguenti: « e *Felis catus* »;

b) al comma 2, le parole: « l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro ».

2. All'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e di tutte le altre norme, amministrative e penali, regionali, locali e nazionali, relative alla protezione degli animali è affidata, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie nominate ai sensi della citata legge n. 611 del 1913 ».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata ai Carabinieri forestali, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri e alle guardie particolari riconosciute ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189; alle guardie zoofile nominate ai sensi della legge 12 giugno 1913, n. 611; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali »;

b) all'articolo 30, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: « leggi regionali » sono inserite le seguenti: « , salvo che il fatto costituisca più grave reato, »;

2) alla lettera a), le parole: « l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 1.800 a euro 5.000 »;

3) alla lettera b), le parole: « l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da quattro anni a un anno e sei mesi e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 »;

4) alla lettera c), le parole: « l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 »;

5) alla lettera d), le parole: « l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000 »;

6) alla lettera e), le parole: « l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da uno a due anni e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 »;

- 7) alla lettera *f*), le parole: « l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000 »;
- 8) alla lettera *g*), le parole: « l'ammenda fino a lire 6.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 1.000 a euro 6.000 »;
- 9) alla lettera *h*):
- 9.1) le parole: « l'ammenda fino a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 »;
- 9.2) le parole: « o fringillidi in numero superiore a cinque » sono soppresse;
- 9.3) le parole: « , comma 1, lettera *r*) » sono soppresse;
- 10) alla lettera *i*), le parole: « l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 2.000 a euro 4.000 »;
- 11) alla lettera *l*), le parole: « l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da quattro mesi a un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 »;
- c) all'articolo 31, comma 1:
- 1) alla lettera *a*), le parole: « da lire 400.000 a 2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 40 a euro 2.400 »;
- 2) alla lettera *b*), le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 400 a euro 2.400 »;
- 3) alla lettera *c*), le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 1.800 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 »;
- 4) alla lettera *d*), le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 1.800 », le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 », le parole: « da lire 700.000 a lire 4.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 700 a euro 4.200 » e le parole da: « Le sanzioni » fino alla fine della lettera sono soppresse;
- 5) alla lettera *e*), le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 »;
- 6) alla lettera *f*), le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 »;
- 7) alla lettera *g*), le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 400 a euro 2.400 »;
- 8) alla lettera *h*), le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 1.800 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 »;
- 9) alla lettera *i*), le parole: « da lire 150.000 a lire 900.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 150 a euro 900 »;
- 10) alla lettera *l*), le parole: « da lire 150.000 a lire 900.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 150 a euro 900 »;
- 11) alla lettera *m*), le parole: « da lire 50.000 a lire 300.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 50 a euro 300 »;
- d) all'articolo 32:
- 1) al comma 1:

- 1.1) alla lettera a), le parole: « a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni » e le parole da: « , limitatamente » fino alla fine della lettera sono soppresse;
- 1.2) alla lettera b), le parole da: « , limitatamente » fino alla fine della lettera sono soppresse;
- 1.3) alla lettera d), le parole: « di un mese » sono sostituite dalle seguenti: « di tre mesi » e le parole: « da due a quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a un anno »;
- 2) al comma 4, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per due anni » e le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da compagnia)

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » e le parole: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 »;

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da uno a cinque anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

4-bis. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti o il decreto penale di condanna per i delitti di cui ai commi 1 e 2 sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a sei mesi. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a un anno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

4-ter. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per il reato e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata »;

3) al comma 5 sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 254-ter e 321, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;

2) al comma 2, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;

3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 3.000 a euro 6.000 per ogni animale introdotto »;

c) all'articolo 6:

- 1) al comma 1, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni »;
- 2) al comma 2, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni »;
- 3) al comma 3, le parole: « commette cinque violazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commette tre violazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « senza possibilità di conseguirla nuovamente »;
- 4) il comma 4 è abrogato.

Art. 6.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di pesca e acquacoltura, e alla legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni sulla pesca illegale)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) compiere attività di pesca professionale con strumenti, attrezzi, apparecchi o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa vigente »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, dopo la parola: « c), » è inserita la seguente: « c-bis), » e le parole: « l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro »;

2) al comma 2, le parole: « con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro ».

2. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera f), dopo le parole: « della maglia » sono inserite le seguenti: « o per quantità »;

2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dagli organi di sanità veterinaria e amministrativi competenti per territorio »;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole da: « al comma 2 » fino a: « due anni o » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 2 e 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e »;

2) il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria della sospensione della licenza di pesca di professione, ove il trasgressore ne sia in possesso, per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni »;

d) al comma 6, le parole: « e f) » sono sostituite dalle seguenti: « ,f) e f-bis) »;

e) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: « e le sanzioni amministrative » sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: « pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta » sono sostituite dalle seguenti: « sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale »;

f) al comma 8, le parole: « sanzioni amministrative » sono sostituite dalle seguenti: « pene pecuniarie »;

g) al comma 9, la parola: « amministrative » è soppressa.

Art. 7.

(Inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di polizia)

1. Nella banca dati delle Forze di polizia è istituita un'apposita sezione riguardante i reati sugli animali, suddivisa nelle seguenti categorie: abbandono; uccisione, maltrattamenti; trasporto illecito; combattimenti.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con regolamento da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 8.

(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili)

1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, alinea, le parole: « è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività d'impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, alinea, le parole: « ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività d'impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata »;

3) al comma 3, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila »;

4) al comma 4, le parole: « è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila »;

c) all'articolo 5-bis, comma 7, le parole: « con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni » sono sostituite dalle seguenti: « con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro dodicimila »;

d) all'articolo 6, comma 4, le parole: « è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila ».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, in materia di sanzioni penali in caso di importazione di specie animali e vegetali protette)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con

l'arresto fino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 e con l'arresto da sei mesi a due anni »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività d'impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata ».

Art. 10.

(Disposizioni in materia di divieti sull'importazione, commercializzazione, introduzione in natura, vendita, cessione e detenzione a qualunque titolo di specie animali alloctone)

1. È fatto divieto di importare o introdurre nel territorio nazionale, commercializzare, liberare in natura, vendere, cedere o comunque detenere a qualunque titolo specie animali e vegetali alloctone non previste dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata e resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 30.000 a euro 150.000. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività d'impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.

3. Il presente articolo non si applica ai centri di recupero di animali selvatici ed esotici riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai detentori di specie di cui al comma 1 è fatto obbligo di comunicare agli uffici territoriali del comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri (CUTFAA) la detenzione di tali animali, che possono essere detenuti conformemente alle linee guida emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero della salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. È previsto il pagamento di 10 euro per ogni animale di cui al comma 1 denunciato, per la copertura delle spese relative ai controlli del CUTFAA.

5. È fatto divieto di far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie, sia animale che vegetale. Chiunque viola il divieto di cui al presente comma è punito ai sensi del comma 2.

Art. 11.

(Disposizioni in materia di divieto di importazione sul territorio nazionale, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi-strozzo)

1. È fatto divieto di importare sul territorio nazionale, vendere, detenere, utilizzare o cedere a qualunque titolo collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo e collari a semi-strozzo.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai collari dotati unicamente di sistema satellitare GPS.

3. Chiunque sia in possesso dei dispositivi o collari di cui al comma 1 è tenuto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a consegnarli al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvede all'eliminazione degli stessi.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Qualora la violazione sia commessa nell'esercizio dell'attività d'impresa, alla sanzione consegue la sospensione della licenza dell'attività da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. Il decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2007, è abrogato.
2. L'articolo 842 del codice civile è abrogato.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1030
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 96 \(ant.\)](#)

13 giugno 2019

[N. 111 \(pom.\)](#)

23 luglio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 96 (ant.) del 13/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019
96^a Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(360) Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) illustra i disegni di legge in titolo che intervengono sulla delicata e complessa materia della tutela degli animali.

Fa presente che i provvedimenti possono essere ricondotti a due categorie: disegni di legge recanti misure di carattere penale e disegni di legge recanti interventi sulla disciplina civilistica in materia di animali.

Nell'ambito del primo gruppo rientrano i disegni di legge n. 81 (De Petris), 360 (Cirinnà), 845 (Urso), 1030 (Sbrana) e 1078 (Perilli). Devono essere ricondotti invece al secondo gruppo le proposte n. 76 (De Petris) e n. 298 (Giammanco).

Procede dapprima alla illustrazione dei disegni di legge nn. 1030, 1078 e 360 in quanto tutti e tre, con interventi in larga parte coincidenti, apportano modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e ad alcune leggi speciali al fine di un rafforzamento della complessiva tutela giuridica degli animali.

I disegni di legge n. 1030 e n. 1078, rispettivamente di iniziativa della senatrice Sbrana e del senatore

Perilli, perseguono l'obiettivo di una maggiore severità delle pene e delle sanzioni amministrative per i reati e gli illeciti in danno di animali. Nel merito i provvedimenti si compongono di dodici articoli, dal contenuto pressoché analogo.

Più nel dettaglio l'articolo 1 di ambedue le proposte interviene sul codice penale per inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliare l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; introdurre nuove pene accessorie. Al comma 1 viene novellata la rubrica del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale. Infatti essa indica, a legislazione vigente, quale bene offeso dalle condotte in esso previste il sentimento umano di pietà nei confronti degli animali; gli animali, quindi, costituiscono l'oggetto materiale su cui ricadono le condotte offensive.

L'incriminazione pertanto non protegge la vita in sé dell'animale, quanto piuttosto il sentimento di pietà dell'uomo nei confronti di quest'ultimo. I due disegni di legge sopprimono il riferimento al «sentimento per» rubricando il Titolo IX-*bis* come: «Dei delitti contro gli animali». Le proposte di legge, fra le altre, inaspriscono le pene per i reati di uccisione di animali (544-*bis* del codice penale) e di maltrattamento di animali (544-*ter* del codice penale); modificano la fattispecie di maltrattamento di animali specificando che le sevizie possono anche avere carattere sessuale; modificano - similmente all'Atto Senato n. 360 - la fattispecie di "spettacoli o manifestazioni vietati" di cui all'articolo 544-*quater* del codice penale specificando che sono puniti, oltre all'organizzazione e alla promozione anche la realizzazione, la partecipazione o il finanziamento degli spettacoli o manifestazioni vietati che comportino sevizie o strazio; trasformano il reato di "uccisione o distruzione di specie protette" da contravvenzione a delitto, attraverso l'introduzione dell'art.544-*septies*; sanzionano l'impiego di "esche avvelenate" (nell'Atto Senato n. 1078 "esche nocive o pericolose"); intervengono sulla disciplina della confisca, di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale, prevedendo che la confisca penale obbligatoria si applichi anche in caso di decreto penale di condanna e in caso di prescrizione del reato che faccia seguito però a una condanna in primo grado, ovvero in secondo grado, per i delitti contro gli animali, coordinandone la normativa con la neointrodotta legge 9 gennaio 2019 n.3 - precisa il solo AS 1078 -. Inoltre, i due disegni di legge inaspriscono il trattamento sanzionatorio per la contravvenzione di abbandono di animale (articolo 727 del codice penale) prevedendo l'arresto da 1 a 3 anni e disponendone la confisca similmente a quanto previsto dall'articolo 544-*sexies* del codice penale. Ulteriore innovazione riscontrata in entrambi i disegni di legge è la previsione, per i delitti di uccisione, di maltrattamenti di animali e di uccisione o distruzione di specie protette, della punibilità anche se i fatti sono commessi per colpa.

Analogo è anche il contenuto delle previsioni di cui ai rispettivi articoli 2 dei disegni di legge.

L'articolo 2 delle due proposte modifica il codice di procedura penale perseguendo le seguenti finalità: prevedere per i delitti contro gli animali l'arresto facoltativo in flagranza di reato; disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali. Di particolare rilievo è l'inserimento nel capo relativo ai sequestri (nel titolo dedicato ai mezzi di ricerca della prova), dell'articolo 254-*ter* con il quale è disciplinato il sequestro di animali vivi. Il procedimento è collocato tra i sequestri del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. Il sequestro di animali vivi può essere ordinato dall'autorità giudiziaria che procede per un delitto - consumato o tentato - di maltrattamento di animali (articolo 544-*ter* del codice penale), spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544-*quater* del codice penale), divieto di combattimenti tra animali (articolo 544-*quinquies* del codice penale), abbandono di animali, (articolo 727 del codice penale) o traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4, legge n. 201 del 2010), nonché, limitatamente all'Atto Senato 1078, anche nell'ambito dei procedimenti per il delitto di uccisione di specie protette di cui all'articolo 544-*septies* del codice penale. In tal caso l'autorità giudiziaria può affidare gli animali, in via definitiva, alle associazioni (di cui all'articolo 19-*quater* delle norme di attuazione del codice) purché le stesse versino una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato. Le stesse poi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, potranno individuare singole persone fisiche a cui affidare gli animali. Viene integrata la disposizione

riguardante i requisiti del decreto penale di condanna facendo salve le disposizioni relative alla confisca e alle pene accessorie relative al traffico illecito di animali da compagnia, che in mancanza non potrebbero applicarsi ai procedimenti decisi con decreto. Infine, limitatamente all'Atto Senato 1078, viene estesa la possibilità di effettuare intercettazioni relativamente al delitto di traffico e introduzione illecita di animali da compagnia in deroga ai limiti di pena previsti.

L'articolo 3 dei disegni di legge n. 1030 e 1078 reca un contenuto solo in parte sovrapponibile: a ben vedere, entrambi modificano l'articolo 2 della legge n. 189 del 2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), prevedendo che il divieto di utilizzo per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria di gatti sia relativo alla specie *felis catus* oltre alla specie *felis silvestris* - come attualmente previsto - e trasformando la violazione del divieto da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro. Il solo disegno di legge di iniziativa della sen. Sbrana, poi interviene anche sull'articolo 6 della legge n. 189 attribuendo anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute compiti di vigilanza sul rispetto della normativa per il contrasto dei maltrattamenti degli animali, nonché dell'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

L'articolo 4 di tutti e due i disegni di legge interviene, poi, in maniera quasi sovrapponibile, sulla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, aumentando, in generale, le sanzioni penali e amministrative attualmente previste. In particolare quanto alle sanzioni penali di cui all'articolo 30 della legge n. 157, pur confermando la natura di contravvenzioni, le proposte aumentano le pene e, soprattutto, trasformano la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda nella pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, con conseguente inapplicabilità dell'istituto dell'oblazione. Quanto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 31, le proposte aumentano tutti gli importi delle sanzioni pecuniarie.

L'articolo 5 di entrambe le proposte apporta modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201 del 2010, adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, con le seguenti finalità: rendere alternative, e quindi più facilmente configurabili, le condotte che attualmente sono previste cumulativamente, inasprire la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia e le conseguenti pene accessorie (similmente a quanto previsto dall'articolo all'articolo 544-*sexies* del codice penale); inasprire la sanzione amministrativa per l'illecita introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie applicabili in caso di introduzione illecita di animali da compagnia e di violazione della disciplina UE sugli scambi di animali.

L'articolo 6 degli Atti Senato nn. 1030 e 1078 interviene sulle disposizioni che regolamentano e sanzionano la pesca, anche in questo settore con la finalità di inasprire il quadro sanzionatorio. In particolare, i commi 1 intervengono sulla disciplina della pesca e dell'acquacoltura di cui al decreto legislativo n. 4 del 2012, innalzando le pene previste per le contravvenzioni e inserendo il divieto di svolgere la pesca professionale «con strumenti, attrezzi, apparecchi o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore». I commi 2 modificano invece la legge n. 154 del 2016 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) prevedendo, fra le altre, una integrazione del catalogo delle condotte vietate nelle acque interne.

L'articolo 7 di ambedue le proposte prevede l'istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di una specifica sezione, relativa ai reati sugli animali. Nella banca dati dovranno essere inserite - precisa il solo Atto Senato n. 1030 - le seguenti categorie di reati: abbandono; uccisione; maltrattamenti; trasporto illecito; combattimenti. È demandato a un decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 12 mesi secondo l'Atto Senato 1078 e entro sessanta giorni secondo l'Atto Senato 1030 dall'entrata in vigore della riforma, dettare le modalità di attuazione di questa disposizione.

Analogo è il contenuto anche dell'articolo 8 dei due disegni di legge, il quale modifica la legge n. 150

del 1992, che ha dato piena attuazione in Italia alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione. In particolare innalzano le pene previste per le contravvenzioni e quelle previste in caso di recidiva.

Gli articoli 9 dei disegni di legge intervengono sull'articolo 5 del decreto legislativo n. 275 del 2001 che, nell'ambito del riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, ha dettato nuove disposizioni penali in materia di importazione. Le proposte di legge inaspriscono le pene per le contravvenzioni. L'Atto Senato 1078 introduce poi all'articolo 5 del decreto legislativo n. 275 un ulteriore comma il quale vieta la riproduzione in un ambiente controllato o in cattività di ibridi di qualsiasi genere e specie. La stessa disposizione è prevista al comma 5 dell'articolo 10 dell'Atto Senato 1030.

L'articolo 10 del disegno di legge n. 1030 della sen. Sbrana - che non trova riscontro nel testo dell'altro disegno di legge - si prefigge l'obiettivo di tutelare la biodiversità nel nostro Paese, vietando l'immissione in natura di specie animali e vegetali esotiche (o alloctone), non disciplinate dalla Convenzione di Washington del 1973.

L'articolo 10 dell'Atto Senato 1078 e l'articolo 11 dell'Atto Senato 1030 recano invece analogo contenuto, introducendo, entrambi, nel nostro ordinamento il divieto di importazione, cessione o utilizzo di alcune tipologie di collari e, salvo che il fatto costituisca reato, connettono alla violazione del divieto una sanzione amministrativa. In particolare, i dispositivi vietati sono i seguenti: collari elettronici; collari elettrici; collari con le punte; collari a strozzo; collari a semi strozzo. Sono invece leciti i collari dotati unicamente di sistema di controllo satellitare GPS. La violazione del divieto importazione, vendita, detenzione, utilizzazione o cessione è sanzionata, «salvo che il fatto costituisca reato» con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Quanto alle sanzioni accessorie, se la violazione è commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, si applica la sospensione della licenza da 6 mesi a 2 anni; in caso di recidiva reiterata, la licenza è revocata. I possessori di dispositivi vietati alla data di entrata in vigore della riforma dovranno consegnarli - entro un mese - al servizio veterinario della ASL competente per territorio, che provvederà all'eliminazione.

Il solo disegno di legge n. 1078, all'articolo 11, modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie, nel caso in cui i delitti contro gli animali siano compiuti da società nonché l'applicabilità delle sanzioni interdittive. Infine gli articoli 12 di entrambi i disegni di legge recano le abrogazioni. In particolare è abrogato, in primo luogo l'articolo 842 del codice civile, in forza del quale il proprietario di un fondo non chiuso non può impedire a terzi di entrare nel fondo stesso per cacciare, purché: - la caccia sia esercitata da soggetto munito di licenza; - la caccia sia esercitata nei modi stabiliti dalla legge; - nel fondo non siano presenti coltivazioni che potrebbero danneggiarsi. La stessa disposizione del codice civile afferma invece che per esercitare la pesca occorre il consenso del proprietario del fondo. A seguito dell'abrogazione, dunque, il proprietario del fondo potrà sempre impedire l'accesso a terzi. Le proposte di legge abrogano inoltre espressamente il decreto ministeriale interno 23 marzo 2007, che individua le modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali. Solo l'Atto Senato 1078 prevede inoltre l'abrogazione dell'articolo 638 del codice penale recante il delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui, nonché dell'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale che esclude l'applicabilità dei reati previsti dal titolo IX-bis, libro secondo, del codice penale alle attività ivi menzionate, purché siano svolte nel rispetto della normativa di settore.

Il disegno di legge n. 360, di iniziativa della senatrice Cirinnà, si compone di sedici articoli. L'articolo 1 inserisce, nella rubrica del titolo IX-bis del libro II del codice penale, il riferimento, unitamente a quanto già previsto a legislazione vigente - del sentimento per gli animali - ai delitti contro gli animali. Gli articoli 2 e 3 inseriscono, tra le condotte che configurano i delitti di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale, in materia rispettivamente di spettacoli o manifestazioni vietati e di divieto di combattimenti tra animali, anche la condotta tipica di chi partecipa. L'articolo 4, similmente

a quanto previsto dai disegni di legge testé illustrati, modifica la disciplina della confisca di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale, estendendone la portata sia ai casi di uccisione di animale che nelle ipotesi di delitto tentato. Vengono poste a carico dell'imputato le spese per il mantenimento dell'animale in costanza di sequestro e confisca ed in caso di insolvenza esse sono a carico del comune. L'articolo 5 introduce le fattispecie colpose dei reati di uccisione e di maltrattamento, di spettacoli o manifestazioni vietate e di combattimenti tra animali, nonché alcune specifiche cause aggravanti per tali delitti. Ampie modifiche alla disciplina penalistica dei reati contro gli animali sono apportate dall'articolo 6. Viene esclusa l'applicazione dell'istituto della tenuità del fatto e della messa alla prova per alcune tipologie di delitti contro gli animali. Inoltre, sono aumentate fino a sei anni di reclusione le pene per il reato di maltrattamento e per l'uccisione di animali; sono abrogate le circostanze di illiceità speciale del fatto commesso «per crudeltà e senza necessità» che diventano un'aggravante del reato; la condotta di detenzione in condizioni, oltre che insopportabili, anche incompatibili con la natura dell'animale, nonché la condotta di abbandono assumono il rango di delitto; è introdotto all'articolo 544-*bis*.1 del codice penale il reato di strage di animali. L'articolo 7, similmente all'Atto Senato 1078 abroga l'art 19-*ter* disp.att.cp.; introduce specifiche disposizioni sulla custodia giudiziaria degli animali vivi, prevedendone l'affidamento alle associazioni riconosciute previo versamento di una cauzione mediante bonifico al FUG, le quali, a loro volta, possono individuare singole persone a cui affidare gli animali (similmente a quanto previsto dai precedenti disegni di legge); estende le misure di prevenzione a coloro che siano abitualmente dediti alla consumazione di delitti di spettacoli o manifestazioni vietati e combattimenti di animali; disciplina l'intervento delle associazioni e degli enti nei giudizi cautelari reali e nell'appello e riesame di sequestro preventivo e probatorio. Specifiche disposizioni in merito alla sorte degli animali oggetto di processo sono previste anche dall'articolo 10 che prevede il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento.

L'articolo 8 introduce una autonoma fattispecie di reato, all'articolo 544-*ter*.1. del codice penale, volto a sanzionare la zoerastia e la zoopornografia. L'articolo 9 interviene sull'articolo 54 del codice penale, estendendo lo stato di necessità anche alle ipotesi in cui il fatto sia commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

L'articolo 11 - similmente a quanto previsto dal DDL 1078 - modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo in relazione alla commissione dei delitti contro gli animali l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote e le relative sanzioni interdittive.

Con l'articolo 12, viene specificata la competenza di tutti gli organi di polizia giudiziaria in materia di reati contro gli animali. Con l'articolo 13 è previsto che lo Stato istituisca sul territorio nazionale centri di accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto, strutture già esistenti. In coordinamento con le modifiche in materia di confisca, con decreto del Ministro della salute sono determinate la misura e le modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati. L'articolo 14 prevede l'impegno dello Stato e dei Ministeri competenti nel promuovere e realizzare con frequenza annuale percorsi formativi di tutela degli animali, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli stessi. L'articolo 15 modifica la legge 20 luglio 2004, n. 189 (recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) aggiungendo l'articolo 2-*bis* in materia di distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto e l'articolo 2-*ter* recante misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta prevedendo, in caso di condanna o di patteggiamento o di emissione del decreto penale, la confisca secondo le medesime disposizioni previste dai DDL precedentemente esaminati. L'articolo 16, infine, prevede le norme di coordinamento.

Più circoscritto è il contenuto dei disegni di legge n. 81 (De Petris) e n. 845 (Urso e altri).

In particolare l'Atto Senato n. 81 reca disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora. Nel merito l'articolo 1 della proposta introduce un nuovo articolo nel titolo VI-*bis*, libro secondo, del codice penale («dei delitti contro l'ambiente»), il quale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e

con la multa da 15.000 a 150.000 euro coloro che, a qualunque titolo, prelevino in natura, catturino, ricevano o acquistino, offrano in vendita o vendano uno o più esemplari di specie animali protette, nonché ne cagionino la morte o la distruzione, o ancora importino, esportino, facciano transitare o trasportino nel territorio nazionale, cedano, ricevano, utilizzino, esponano o detengano singoli esemplari di specie protette di flora o fauna, nonché coloro che utilizzino tali specie per la produzione o il confezionamento di oggetti, prodotti derivati anche destinati all'alimentazione, pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, da parti dei medesimi animali, o esemplari di fauna sottoposti a procedimento tassidermico e di imbalsamazione. Le stesse norme, ma con pena ridotta fino a 2/3, si applicano nei casi in cui il fatto sia commesso per colpa. Nei casi di condanna sono sempre previste la confisca e molteplici pene accessorie. L'articolo 2 interviene sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 prevedendo pene pecuniarie anche per l'ente responsabile del traffico illecito di esemplari di flora e fauna, similmente a quanto già esposto per i precedenti disegni di legge. Infine l'articolo 3 prevede l'istituzione di centri di recupero per la fauna selvatica.

Il disegno di legge n. 845 (Urso e altri) si compone di un solo articolo, il quale introduce nel titolo IX-*bis* del libro II del codice penale il nuovo articolo 544-*septies*. Tale disposizione punisce con la pena della reclusione da quattro mesi a un anno e una multa da 1.000 a 5.000 euro chiunque consumi carni di cane e di gatto.

Per quanto riguarda i disegni di legge che recano modifiche alla disciplina "civilistica" (AA.SS. n. 76 senatrice De Petris e n. 298 senatrice Giammanco) procede alla loro contestuale illustrazione, vista la sostanziale sovrapposibilità contenutistica degli stessi.

Entrambi i disegni di legge, all'articolo 1, istituiscono la figura dell'animale familiare inteso come ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari.

L'articolo 2 di entrambi i disegni di legge novella il codice civile mediante l'introduzione di un nuovo titolo, il XIV-*bis*, nel libro I, denominato: «Degli animali». Diverse sono le novità previste e tra queste figurano: l'animale inteso come essere senziente; la possibilità di procedere ad affido esclusivo ovvero condiviso degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi e convivenza *more uxorio*, con l'obiettivo di salvaguardarne l'interesse degli stessi; l'affidamento in caso di morte del proprietario o del detentore; la possibilità di accesso dei cani e dei gatti in locali pubblici e privati, ai mezzi di trasporto pubblico e negli uffici sempreché siano rispettate le norme in materia di sicurezza e igiene; l'obbligo di segnalazione di animali abbandonati ovvero quello di soccorso ad un animale ferito; l'obbligo in capo alle forze di polizia di cedere, a titolo gratuito, gli animali al termine dell'impiego a chiunque ne faccia richiesta; la rivisitazione delle modalità di vendita di animali finalizzate al trasferimento di proprietà che deve avvenire obbligatoriamente, nel caso di canidi, a seguito della registrazione all'anagrafe canina e dell'inoculazione del microchip; limitatamente al disegno di legge 298 viene disciplinato il divieto di vendita di animali familiari che non potrà più avvenire presso negozi e tramite internet ma solo nei casi di esercizio dell'attività di imprenditore agricolo; il divieto di apporre marchiature, conchectomia (taglio orecchie) e caudotomia (taglio coda).

L'articolo 3 prevede, in ambedue i disegni di legge, delle modifiche al codice di procedura civile volte a tutelare il rapporto affettivo-familiare del proprietario con l'animale rendendo maggiormente complesso procedere ad allontanamento coatto di quest'ultimo in caso di immissioni sonore da lui provocate; estende, anche nei confronti degli animali familiari, i provvedimenti temporanei e urgenti che il presidente reputa opportuni nei casi di separazione, qualora all'udienza di comparizione la conciliazione non dovesse riuscire.

Il diritto al risarcimento - patrimoniale e non - per danni cagionati agli animali familiari e l'estensione dello stato di necessità, anche nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso per salvare un animale in pericolo, è previsto all'articolo 4 in entrambi i disegni di legge. Inoltre il presente articolo estende la tutela civilistica della legittima difesa e dello stato di necessità anche all'animale familiare.

L'articolo 5 interviene sull'ordinamento penitenziario estendendo anche agli animali familiari la possibilità di accesso alle strutture al fine di mantenere le relazioni con i padroni in stato di custodia. Infine l'articolo 6, modificando la legge 189 del 2004, estende anche agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 19-*ter* disp.att.cp, la possibilità di agire in giudizio ai fini del risarcimento del danno e

dell'inibitoria in relazione al maltrattamento degli animali.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che ulteriori proposte che perverranno sulla medesima materia saranno esaminate congiuntamente.

La Commissione conviene quindi di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI OGGI

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che la seconda seduta antimeridiana già convocata per oggi, alle ore 11,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

- (45) DE POLI ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi*
- (118) DE POLI.** - *Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi*
- (735) PILLON ed altri.** - *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*
- (768) Maria Alessandra GALLONE ed altri.** - *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare*
- (837) BALBONI ed altri.** - *Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio*
- (1224) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE.** - *Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 16 luglio.

Il presidente [OSTELLARI](#) riferisce circa gli esiti dell'Ufficio di Presidenza testé concluso. Si è deciso in tale sede di considerare interrotta la fase della discussione sui testi presentati in attesa che il relatore incaricato depositi un testo unificato, successivamente si aprirà il dibattito sul testo unificato e sugli emendamenti.

Propone quindi che la Commissione conferisca mandato al relatore Pillon a redigere un testo unificato.

La Commissione conviene.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia l'intervento di tutti i componenti del gruppo del Partito Democratico in sede di dibattito sul testo unificato, non appena verrà presentato. Giustifica questa posizione del Partito Democratico in virtù dell'insistenza più volte manifestata di ritirare il disegno di legge n. 735 a prima firma del senatore Pillon.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il relatore si impegna a presentare un testo unificato e successivamente sarà garantita una congrua discussione sullo stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti e informa che i presentatori hanno riformulato in un testo 2, per maggiore chiarezza redazionale, gli emendamenti 1.8 e 3.0.1 (pubblicati in allegato).

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) interviene illustrando gli emendamenti a sua firma e paventando la pericolosità del disegno di legge che potrebbe, a suo dire, comportare il rischio di costringere i cittadini al ricorso giudiziario in opposizione a provvedimenti di intimazione infondati. Ricorda poi le criticità sul disegno di legge emerse nel corso delle audizioni.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente come a seguito degli emendamenti a sua firma la portata applicativa del disegno di legge verrà fortemente limitata riducendo quindi i rischi paventati dal senatore Caliendo e ricordando come tale disegno di legge sia ispirato all'idea di tutelare gli interessi del piccolo creditore.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) paventa il rischio che affidare all'avvocato un compito talmente delicato quale quello di una ingiunzione formale che rischia di diventare definitiva nel caso di mancata opposizione potrebbe a suo avviso porsi in contrasto con la previsione dell'articolo 102 della Costituzione che prevede in materia una riserva di giurisdizione. Ricorda come l'introduzione del processo telematico abbia reso molto più veloce l'emanazione dei decreti ingiuntivi. Esprime poi perplessità per la parte del disegno di legge relativa alla possibilità che l'avvocato possa auto liquidare le proprie spese.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) rassicura la Commissione circa i rischi paventati dal senatore Dal Mas, ricordando come, a seguito delle proposte emendative, il testo di legge limiterà la propria applicazione soltanto alla competenza del giudice di pace presso il cui ufficio non esiste il processo telematico, mentre per quanto riguarda i dubbi manifestati in merito al problema della liquidazione delle spese legali ricorda come un emendamento a sua firma abbia provveduto a eliminare i rischi di un abuso di tale situazione da parte dell'avvocato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) contesta la denominazione "intimazione formale" invitando la Commissione ad una riflessione in merito alla denominazione più corretta da adottare. Esprime poi perplessità in merito alla possibilità che l'accesso alle banche dati possa avvenire indiscriminatamente anche a prescindere dall'instaurazione di una causa per recupero del credito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Si prosegue con l'illustrazione degli emendamenti.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che nella scorsa seduta avevano illustrato le proprie proposte i senatori Grasso e Caliendo.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) e [GRASSO](#) (Misto-LeU) si riservano di intervenire in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(76\)](#) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

[\(81\)](#) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

[\(298\)](#) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

[\(360\)](#) Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

[\(845\)](#) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

[\(1030\)](#) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

[\(1078\)](#) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

[\(1344\)](#) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

[\(1356\)](#) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1334 e 1356 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 giugno.

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 1344 che va nella direzione di un notevole inasprimento sanzionatorio della disciplina legislativa vigente in materia di tutela degli animali: si prevede, innanzitutto, un innalzamento dei minimi e dei massimi edittali, nonché degli importi minimi e massimi delle multe previsti per i reati di cui al titolo IX-bis del codice penale, stabilendo, al contempo, che la pena pecuniaria, qualora prevista come alternativa a quella detentiva, sia invece congiunta ad essa.

In secondo luogo, si intende dare una risposta al crescente fenomeno della diffusione in rete di immagini e materiale audio visivo contenente violenze sugli animali.

L'abuso dei social network per «condividere» post di crimini di ogni tipo, spesso da parte degli stessi autori dei delitti, pone innegabili problemi di natura giuridica, oltre che sociale e culturale. Si tratta dei cosiddetti reati informatici «in senso ampio», che vanno al di là cioè dei classici reati di natura informatica (quali, ad esempio, le frodi informatiche o gli accessi illegali ai sistemi informatici) e che necessitano di un intervento da parte del legislatore, finalizzato ad un inquadramento giuridico del fenomeno e alla definizione del relativo quadro sanzionatorio, anche alla luce della gravità degli effetti di tali condotte, soprattutto in termini di emulazione. In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge dispone un aumento della pena di cui all'articolo 544-bis codice penale per il reato di uccisione

di animali, con un innalzamento del minimo edittale previsto, da quattro mesi a un anno di reclusione, e del massimo, da due a cinque anni di reclusione, per chiunque cagioni, per crudeltà o senza necessità, la morte di un animale.

Parimenti, l'articolo 2, in modifica dell'articolo 544-*ter* del codice penale, dispone un aumento della pena detentiva attualmente prevista per il reato di maltrattamento di animali, prevedendo un innalzamento del minimo e del massimo edittale, rispettivamente, da tre a sei mesi e da diciotto mesi a quattro anni di reclusione. Il medesimo articolo prevede, inoltre, la congiunzione della pena pecuniaria a quella detentiva, attualmente prevista come alternativa, innalzando contestualmente gli importi delle sanzioni: si passa da un minimo di 5.000 euro e un massimo di 30.000 euro ad un nuovo minimo di 10.000 euro e un massimo di 50.000 euro. Gli articoli 3 e 4 novellano, rispettivamente, gli articoli 544-*quater* e 544-*quinqüies* del codice penale, relativamente all'organizzazione e promozione di spettacoli o manifestazioni vietati e di combattimenti tra animali. In particolare, l'articolo 3 prevede, alla lettera a), un innalzamento della pena detentiva attualmente prevista dall'articolo 544-*quater*, primo comma, con contestuale aumento della pena pecuniaria: da uno a cinque anni di reclusione, in luogo degli attuali da quattro mesi a due anni, e una multa da 6.000 a 30.000 euro, in luogo degli attuali da 3.000 a 15.000 euro, per chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali; alla lettera b) del medesimo articolo si prevede altresì, per le aggravanti di cui al secondo comma dell'articolo 544-*quater*, un aumento della metà della pena.

L'articolo 4 modifica l'articolo 544-*quinqüies* del codice penale, che prevede il divieto di combattimento di animali. In particolare, la lettera a) aumenta, rispettivamente, da uno a tre anni e da tre a sette anni, il minimo e il massimo edittali della pena detentiva per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali. L'inasprimento interessa anche gli importi relativi alla pena pecuniaria: si passa dall'attuale multa, che va da 50.000 a 160.000 euro, ad una multa da 70.000 a 180.000 euro. Alla lettera b) si prevede altresì, per le aggravanti di cui al secondo comma dell'articolo 544-*quinqüies*, un aumento della metà della pena. Le lettere c) e d) intervengono in modifica, rispettivamente, del terzo e del quarto comma dell'articolo 544-*quinqüies* codice penale, per l'ipotesi di allevamento e addestramento di animali finalizzati alla loro partecipazione ai combattimenti e per l'organizzazione o effettuazione di scommesse: in entrambi i casi, la pena detentiva prevista, da tre mesi a due anni, è aumentata, da uno a cinque anni di reclusione, mentre la pena pecuniaria che, attualmente, va da 5.000 a 30.000 euro, passa ad un minimo di 20.000 e un massimo di 50.000 euro.

L'articolo 5 interviene in modifica dell'articolo 544-*sexies* del codice penale, in materia di confisca dell'animale e di pene accessorie: il codice attualmente prevede, in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 codice di procedura penale, la confisca obbligatoria dell'animale e la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In aggiunta ai delitti attualmente disciplinati dal codice penale, l'articolo 6 del presente disegno di legge dispone l'introduzione, nel nostro ordinamento, di un'apposita fattispecie di reato per chiunque pubblicamente istighi a commettere, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, i delitti in danno di animali previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies*, 638 e 727.

In tali casi, si applica una pena detentiva che va da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni e una multa da 5.000 a 15.000 euro. Inoltre, al fine di contrastare la diffusione di materiale audiovisivo e di immagini inerenti crimini perpetrati sugli animali, il secondo comma prevede che le pene per i fatti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies*, 638 e 727 siano aumentate della metà se l'autore dei fatti, dopo avere realizzato immagini o video, ne dà divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici.

L'articolo 7 prevede un inasprimento delle pene per i casi di uccisione o danneggiamento di animali altrui, di cui all'articolo 638 del codice penale: in luogo della reclusione fino ad un anno o, in alternativa, della multa fino a 309 euro attualmente previste, si dispone una pena detentiva da un minimo di uno ad un massimo di tre anni e, con-giuntamente, una multa da 1.000 a 5.000 euro. Il

medesimo articolo provvede altresì ad un inasprimento del massimo e del minimo edittale per i casi di delitti contro capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria.

L'articolo 8, in modifica dell'articolo 727 codice penale, che disciplina il reato di abbandono di animali, prevede: un inasprimento della pena detentiva fino a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, in luogo dell'attuale arresto fino a un anno o, in alternativa, dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. L'articolo 9 prevede un inasprimento generale delle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, per violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099 del 2009, del Consiglio, del 24 settembre 2009, in materia di macellazione o abbattimento di animali.

L'articolo 10, al fine di risparmiare agli animali inutili sofferenze, prevede espressamente l'obbligo di abbattimento previo stordimento, nonché il divieto di triturazione dei pulcini. Inoltre, qualifica reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, il debeccamento dei pulcini, la decornazione e la castrazione dei suinetti, nonché qualsiasi altra forma di mutilazione di specie animali non necessaria e effettuata senza anestesia. In caso di violazione, si applicano le pene previste dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, come ulteriormente inasprite dal presente disegno di legge.

L'articolo 11 opera una modifica puntuale della disciplina contenuta nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, al fine di introdurre il divieto di utilizzo dei richiami vivi nell'esercizio dell'attività di caccia. Si tratta di una pratica cruenta, che prevede la cattura e la detenzione di uccelli, con l'obiettivo di utilizzarli nelle attività di caccia per attirare altri uccelli. A tal proposito, vale la pena ricordare che la direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, vieta questo metodo di caccia e che l'Italia è stata sottoposta ad apposita procedura d'infrazione (n. 2014/2006 ENVI), per la non corretta applicazione della suddetta direttiva. Per superare i rilievi della Commissione europea e consentire l'archiviazione della procedura, con legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014), si è provveduto esclusivamente a limitare l'utilizzo di alcuni strumenti per la cattura, come ad esempio le reti, rientranti nei mezzi o metodi vietati dall'allegato IV della direttiva, senza però vietare del tutto i richiami vivi, la cui detenzione è una condizione di forte violenza sugli uccelli, costretti in gabbie minuscole e in ambienti bui per lunghe fasi dell'anno, con conseguenti gravi danni fisici e comportamentali. Per tali motivi, si provvede a vietare definitivamente tale pratica. Infine, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore e le modalità di riassegnazione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente disegno di legge.

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) illustra poi il disegno di legge n. 1356 che è teso ad introdurre norme più stringenti sulla tutela degli animali domestici e di affezione, di fatto, inattuata, in ragione della esiguità delle pene previste per i reati in danno degli animali.

Il presente disegno di legge, composto di 4 articoli, apporta una serie di puntuali modifiche alle disposizioni sanzionatorie volte al loro inasprimento e integra, inoltre, il catalogo degli illeciti penali, tanto con la previsione di nuovi reati, quanto con l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle fattispecie vigenti. In dettaglio, l'articolo 1 della presente proposta interviene sul codice penale al fine di inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliare l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; introdurre nuove pene accessorie.

In particolare, si prevedono ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 tutele e misure per la tutela degli operatori dell'industria, del commercio, dell'allevamento di animali, da azioni messe in atto da singoli individui o piccoli gruppi e mirate ad arrecare un danno ad attività imprenditoriali e commerciali.

Il comma 1 dell'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 416-*quater* (Associazione con finalità di eco-terrorismo) e punisce con la reclusione chiunque, assumendo di perseguire finalità di protezione dell'ambiente o degli animali, promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia un'associazione allo scopo di commettere minacce o atti di violenza, con finalità di terrorismo, contro istituzioni o imprese

pubbliche o private o contro persone che collaborano con esse. I commi 2 e 6 dell'articolo 1 recano modifiche agli articoli 513 e 635 del codice penale, al fine di disciplinare e punire in maniera più efficace ed incisiva le condotte criminose di turbativa dell'esercizio di attività economiche e di danneggiamento. Si tratta quindi di un necessario inasprimento della normativa prevista dal codice penale con delle specifiche per le fattispecie in questione al fine di colpire al cuore questi fenomeni criminosi. Il comma 4 interviene sul titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, dedicato ai delitti, che prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-*bis* a 544-*sexies*). Rispetto alla normativa vigente, il disegno di legge modifica la rubrica del titolo IX-*bis*, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali; inasprisce tutte le pene in maniera significativa; inasprisce le pene per i reati aggravati, generalmente prevedendo l'aumento della metà in luogo dell'attuale aumento da un terzo alla metà. Viene, poi, modificata la fattispecie che vieta i combattimenti tra animali, prevista all'articolo 544-*quinquies* del codice penale, inserendo tra le condotte illecite anche la realizzazione e il finanziamento delle competizioni vietate (attualmente sono puniti solo coloro che promuovono, organizzano o dirigono le competizioni). Il reato viene aggravato anche dal compimento delle attività in concorso con disabili (oggi l'aggravante scatta solo quando il reato è commesso in concorso con minorenni, oltre che da persone armate); inoltre il divieto è esteso ad ogni ipotesi di combattimento o competizione non autorizzate tra animali, indipendentemente dal fatto che in tal modo possa esserne messa in pericolo l'integrità fisica (il requisito della pericolosità per l'integrità fisica è infatti soppresso). Viene, inoltre, modificata la disciplina della confisca, di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale, prevedendone la sua obbligatorietà anche in caso di condanna per il delitto di uccisione o distruzione di specie protette. Si prevedono nuove circostanze aggravanti (ai sensi del nuovo articolo 544-*septies* del codice penale) per tutti i delitti del titolo IX-*bis*, in aggiunta alle circostanze aggravanti comuni. In particolare, la pena è aggravata fino ad un terzo se il fatto è commesso alla presenza di minori, a scopo di lucro, con strumenti o modalità particolarmente efferate o con crudeltà. È prevista la punibilità anche a titolo di colpa dei delitti di uccisione di animali, maltrattamento di animali e uccisione o distruzione di specie protette. Si prevede l'ipotesi aggravata (con pena aumentata della metà), se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose. Il nuovo secondo comma dell'articolo 727 prevede l'applicazione di questa aggravante salvo che non ricorrano i più gravi delitti di lesioni personali (articoli 582 e 583), lesioni personali colpose (articolo 590) o omicidio colposo (articolo 589). Si vuole punire l'abbandono che determini, oltre al danno per l'animale già oggetto della tutela penale offerta dall'articolo 727 del codice penale anche un danno ulteriore a persone, animali o cose, quando non sia possibile ricondurre tali danni a più gravi delitti. Il comma 8 modifica la fattispecie di distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto, di cui all'articolo 733-*bis* del codice penale, inasprendo la relativa pena: dall'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro, attualmente previsti, si passa all'arresto da sei mesi a tre anni e all'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale perseguendo le seguenti finalità: prevedere per i delitti contro gli animali l'arresto facoltativo in flagranza di reato; disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali. Il comma 4 dell'articolo 2 modifica l'articolo 381 del codice di procedura penale, relativo alle ipotesi nelle quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato, per consentire agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di arrestare chiunque sia colto in flagranza di uno dei delitti previsti dal titolo IX-*bis* (Dei delitti contro gli animali), libro secondo, del codice penale. Il comma 5 del medesimo articolo 2 interviene sulla disciplina del procedimento per decreto di cui all'articolo 460 del codice di procedura penale specificando che, a differenza di quanto previsto in generale circa l'esclusione della condanna alle spese e dell'applicazione di pene accessorie, in caso di applicazione del rito speciale ai procedimenti per delitti contro gli animali, si applicano le disposizioni sulle pene accessorie previste dall'articolo 544-*sexies* del codice penale e relativamente al traffico di animali da compagnia dall'articolo 4 della legge n. 201 del 2010.

L'articolo 3 interviene sulla legge n. 189 del 2004, recante « Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o

competizioni non autorizzate », modificando l'articolo 2, relativo, tra l'altro, al divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce.

L'articolo 4 interviene, con riguardo alla legge n. 201 del 2010, in tema di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, con le seguenti finalità: inasprire la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia e le conseguenti pene accessorie (articolo 4 della legge n. 201 del 2010) e inasprire la sanzione amministrativa per l'illecita introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia (articolo 5 della legge n. 201 del 2010). In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 4 della legge menzionata relativo al delitto di traffico illecito di animali da compagnia e, rispetto alla normativa vigente, estende l'ambito di applicazione della fattispecie, la quale ricorre in presenza di uno qualsiasi dei seguenti requisiti (oggi richiesti cumulativamente): animale privo di sistemi di identificazione individuale, privo delle necessarie certificazioni sanitarie e privo, se richiesto, di passaporto individuale.

Stante la stretta connessione di materia, il [PRESIDENTE](#) propone che l'esame dei disegni di legge testé illustrati proceda congiuntamente con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 76 e connessi.

La Commissione conviene.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che le audizioni già deliberate saranno pertanto riferite anche a tali disegni di legge.

La Commissione prende atto.

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) propone, visto il numero notevole di soggetti da audire, con finalità di semplificazione dei lavori istruttori della Commissione, che le associazioni presentino semplicemente dei contributi scritti rinunciando all'audizione, mentre l'audizione formale si svolga soltanto per i contributi tecnici.

Il [PRESIDENTE](#) demanda tale decisione al prossimo Ufficio di presidenza, per la programmazione dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Sottocommissione pareri, già convocata al termine della seduta odierna è rinviata a domani al termine della seduta delle Commissioni 1a e 2a riunite convocata per le ore 13, e comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea. Comunica inoltre che al termine della Sottocommissione pareri di domani si terrà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [755](#)

Art. 1

1.8 (testo 2)

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», secondo comma, sostituire le parole: «ingiunge il pagamento» con le seguenti: «intima il pagamento, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente in materia di parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense».

1.8

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», secondo comma, sostituire le parole: «ingiunge il pagamento» con le seguenti: «intima il pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis della presente legge».

Art. 3

3.0.1 (testo 2)

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

Con decreto del Ministro della giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale forense, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le modifiche e integrazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge».

3.0.1

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Adeguamento delle disposizioni in materia dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense)

Con la presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si autorizza il Ministro della Giustizia, ad integrare, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, il decreto 8 marzo 2018, n. 37, per adeguarlo alla previsione contenuta nell'articolo 1 della presente legge».

